

QUESTIONI APERTE

Riciclaggio

La decisione

Riciclaggio - Possesso di somma di denaro - Insussistenza di legame con un delitto presupposto - Idoneità quale *fumus* al fine di disporre sequestro probatorio - Insussistenza (c.p., art. 648-*bis*; c.p.p., art. 253).

Il mero possesso di un'ingente somma di denaro, se adeguatamente giustificato e in assenza di alcun legame con un delitto presupposto, non è sufficiente a configurare un'ipotesi di riciclaggio al fine di disporre un sequestro probatorio.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, 23 giugno 2016 (ud. 24 maggio 2016) DAVIGO, *Presidente* - PARDO, *Relatore* - A.S., *ricorrente*.

Nel riciclaggio non conta solo l'azione: un fondamentale chiarimento ermeneutico

1. Il Tribunale di Como, il 2 dicembre 2015, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse dell'indagato contro due decreti di sequestro probatorio disposti dal Pubblico Ministero, aventi ad oggetto sostanziose somme di denaro contante - pari rispettivamente ad euro 9.491,64 ed euro 867.950,00 - che l'indagato stesso trasportava a bordo della propria auto al momento dell'ingresso in Italia tramite il valico di Brogeda.

In particolare, quanto alla presunta commissione di un delitto, il Tribunale sottolineava che non era richiesta una formale imputazione e risultava sufficiente l'indicazione del reato di riciclaggio contenuta nei provvedimenti impugnati; con riguardo alla motivazione, il Tribunale in questione non ravvisava la necessità di indicare le esigenze probatorie che impongono la ritenzione di dette somme di denaro poiché, verosimilmente, queste costituivano corpo del reato. Tuttavia, lo stesso Tribunale riteneva altresì che il mantenimento del sequestro si giustificava in quanto funzionale e necessario a «ricostruire compiutamente le operazioni effettivamente eseguite dall'indagato», al quale, inoltre, erano stati sequestrati anche telefoni cellulari e della documentazione. Il difensore dell'indagato proponeva ricorso per Cassazione, adducendo l'insussistenza del *fumus commissi delicti*, contestato tanto nel provvedimento di sequestro quanto in quello di convalida, in virtù della mancanza di riferimenti riguardanti il reato presupposto del riciclaggio, quello dal quale, cioè, sarebbe dovuto derivare il denaro *de quo*. Anzi, egli evidenziava altresì la riscontrabilità di elementi tali da far ritenere che l'imputato e gli altri passeggeri della vettura fossero gioiellieri e che avessero con loro dette somme per poter acquistare preziosi e, in proposito, deduceva anche l'assenza di divieti di cir-

colazione di capitali all'interno dell'Unione Europea, ma la sola vigenza di obblighi di dichiarazione.

Infine, la difesa sottolineava la mancanza della motivazione, sia del provvedimento di sequestro, che di quello di convalida, richiamando quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità¹, in virtù della quale dal provvedimento di sequestro dev'essere deducibile il motivo per il quale esso sia necessario e quale contributo possa dare nell'accertamento dei fatti.

Con parere obbligatorio *ex art. 611 c.p.p.*, il Procuratore Generale chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione delle somme sequestrate all'indagato; nello specifico, sosteneva che alcuna motivazione si poteva ritenere sussistere con riguardo al sequestro dei telefoni cellulari e della documentazione, mentre, in relazione al denaro, il possesso di somme ingenti, per le quali era stata fornita comunque spiegazione plausibile, non poteva fare ritenere prospettabile l'ipotesi contestata del riciclaggio.

Il Procuratore deduceva altresì l'assenza di qualsiasi indicazione circa il reato presupposto, sicché il sequestro pareva finalizzato alla ricerca del reato stesso e non della prova di esso.

2. La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, accoglieva il ricorso avanzato dalla difesa.

Innanzitutto, la Corte sosteneva che, in caso di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato, è sempre necessaria idonea motivazione e che questa, eventualmente, è integrabile «dal solo Pubblico Ministero innanzi al Tribunale del riesame», escludendo, quindi, che l'intervento del Tribunale stesso possa sanare questa mancanza.

La Suprema Corte prosegue poi la propria argomentazione precisando, dapprima, che in caso di «sequestro di somme di denaro genericamente collegato a un fatto di reato», ai fini della legittimità del sequestro probatorio stesso, non serve che ci sia prova del carattere di pertinenza o di corpo del reato delle cose sequestrate, giacché è sufficiente la possibilità «purché non astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto» della configurabilità di un collegamento tra le dette cose e il reato contestato.

Questi principi, secondo la Corte, non sarebbero stati rispettati nel caso in questione, poiché il reato presupposto del sequestro «è totalmente frutto di una mera ipotesi astratta, basata esclusivamente sulla quantità del contante, non confortata da alcun elemento concreto». In altri termini, il mero possesso

¹ Cfr. Cass., Sez. un., 13 febbraio 2004, in *Cass. pen.*, 2004, 1921, con nota di MASSARI, *La necessità ai fini dell'accertamento come presupposto del sequestro del corpo del reato*.

di una ingente somma di denaro non può giustificare, *ex se*, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l'elevazione di un'imputazione di riciclaggio senza che sia in alcun modo stata verificata l'esistenza di un delitto presupposto, od anche solo la sussistenza di relazioni tra l'imputato ed ambienti criminali, ovvero che fosse stato precedentemente commesso un reato dal quale potesse provenire il denaro, o il compimento di operazioni di investimento di natura illecita.

In assenza, quindi, di qualsiasi elemento idoneo a specificare l'esistenza di un delitto presupposto, l'ipotesi di riciclaggio appare formulata arbitrariamente. Questo il ragionamento seguito dalla Corte per giustificare l'annullamento senza rinvio dei provvedimenti impugnati.

Tuttavia, con la decisione oggetto di trattazione, le somme in questione non vengono restituite all'indagato: infatti, la Corte le sottopone a sequestro amministrativo, giacché rileva una violazione (per l'appunto, amministrativa) nell'ingresso del ricorrente in possesso di dette somme in Italia e, conseguentemente, rimette gli atti all'Ufficio delle Dogane di Como per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Quanto statuito dalla Corte con la sentenza *de qua* s'inserisce in quella che è la già consolidata tendenza a ricercare una posizione, rispetto all'accertamento del reato presupposto del riciclaggio, che si collochi a metà strada fra il richiedere che questo sia giudizialmente provato e il ritenere sufficiente la semplice presunzione della sua esistenza. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene che non vi sia la necessità che il giudice conosca il reato presupposto in tutti i suoi elementi, purché sia logicamente provato che l'oggetto del reato, in questo caso il denaro, risulti provenire da un delitto non colposo².

Per comprendere appieno il rilievo della sentenza in epigrafe, e per cogliere in qual misura sia aderente a questo filone giurisprudenziale, appare necessario compiere un breve *excursus* sul reato di riciclaggio in sé, e in particolare sul rapporto tra questo e il reato che di esso possa costituire presupposto.

3. L'articolo 648-*bis* del codice penale recita: «Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio

² In argomento si rinvia a RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, Milano, 2011, 43 ss.

di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648»³.

Il riciclaggio è quindi un reato che si configura solo in assenza di concorso nel reato e necessita, appunto, di un reato presupposto (o reato base) che generi un incremento patrimoniale⁴.

In quest'ottica, non sembra neppure necessaria l'esclusione dei delitti colposi dal novero dei possibili reati dai quali possano provenire «denaro, beni o altre utilità», ossia l'oggetto materiale del reato⁵, in quanto questi, secondo la dottrina⁶, non possono far conseguire profitti illeciti suscettibili di essere poi oggetto di riciclaggio. Più giustificabile è, invece, l'esclusione delle contravvenzioni, in quanto alcune di esse (ad esempio quelle concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio) sono suscettibili di generare utilità idonee a essere oggetto del reato di cui stiamo trattando⁷.

La *ratio* di detta esclusione, secondo autorevole dottrina⁸, non è tuttavia chiara: non si può infatti negare che vi siano, tra queste contravvenzioni, alcune fattispecie particolarmente gravi e, soprattutto, in grado di consentire alle organizzazioni criminali di ripulire facilmente denaro di provenienza illecita; si sostiene che detta *ratio* si concreti nel tentare di «evitare una sperequazione eccessiva della pena fra delitto base e riciclaggio», intento tra l'altro non raggiunto, poiché la norma in questione prevede pene molto più elevate rispetto a numerosi delitti colposi⁹.

La fattispecie di riciclaggio è costruita come un reato di pericolo: la locuzione «in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa» pare causare una significativa anticipazione della soglia di punibilità, tanto che si potrebbe rischiare di punire condotte lesive sul solo piano astratto.

Sotto questo aspetto, è stato essenziale il già accennato contributo della giuri-

³ Per una visione d'insieme v., *ex multis*, RAZZANTE, *Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza*, Rimini, 2013; COPPI, *Reato continuato*, in *Dig. Pen.*, XI, Torino, 1996; BERNASCONI, *Reato continuato*, in *Enc. Giur., Il Sole 24 Ore*, XIII, Milano, 2007; ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Milano, 2004; PALAZZO, *Corso di diritto penale*, Torino, 2006.

⁴ Cfr. RAZZANTE, *Il rischio riciclaggio nell'attività di intermediazione finanziaria*, in *Finanziaria - Rivista quadrimestrale di Economia e Finanza aziendale*, a cura di SCF, n. 1/2011, 24 ss.

⁵ V. RAZZANTE, *loc. ult. cit.*

⁶ In tal senso, tra gli altri si veda AMATO, *Il riciclaggio del denaro "sporco". La repressione penale dei profitti delle attività illecite*, LaurusRobuffo, 1993.

⁷ Cfr. AMATO, *loc. ult. cit.*

⁸ V. MANNA, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 5.

⁹ Cfr. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997, 17.

sprudenza di legittimità, che ha provveduto a cercare un'interpretazione in grado di identificare una soglia di punibilità compatibile con il dettato costituzionale.

In particolare, come ben evidenziato dalla succitata giurisprudenza, perché vi sia un'ipotesi di riciclaggio, il legame tra il sospetto "riciclatore" e il delitto presupposto deve avere una certa consistenza: va ricondotto cioè ad elementi che siano idonei a prospettare l'esistenza della fattispecie delittuosa presupposta o, almeno, la sua astratta configurabilità¹⁰.

Si è pur sostenuto che la formulazione della norma non sia tale da sottrarsi a censure di determinatezza¹¹: l'articolazione della fattispecie in tre condotte, di cui due tipiche (sostituzione o trasferimento di denaro) e una indeterminata (l'ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa), insomma, non creerebbe solo problemi dal punto di vista dell'individuazione di una "giusta" soglia di punibilità, ma comporterebbe anche il rischio di una sovrapposizione con la sfera di azione della ricettazione¹².

Parte della dottrina¹³ sostiene, infatti, che il termine "ostacolare" sia di ampio significato e che, conseguentemente, finisca col ricomprendere tutte le ipotesi di ricettazione.

Per questo motivo, si è notato che solo quelle operazioni di ostacolo che effettivamente incidano sul bene stesso, sul piano materiale o su quello giuridico, sono lesive e quindi punibili. Questa impostazione, almeno in un'occasione¹⁴, non è stata seguita dalla Cassazione, che ha invece ritenuto superflua l'incidenza della condotta sull'oggetto del reato.

Il riferimento normativo all'ostacolare la provenienza delittuosa dell'oggetto del reato, tuttavia, riesce in un certo qual modo di per sé a creare comunque un limite all'applicazione della norma: la sostituzione, il trasferimento e le altre operazioni che formano il nucleo di condotte punite dalla norma stessa, infatti, integreranno il reato di riciclaggio solo qualora siano effettivamente

¹⁰ In tal senso v. Cass., Sez. II, 19 novembre 2003, n.48784, ricorrente: M.L. in *iusexplorer.it/DeJure*, secondo la quale «ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili; il che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a supporre l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro».

¹¹ Così MANNA, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, cit.

¹² V. RAZZANTE, *Riciclaggio internazionale e normativa di contrasto: gli effetti sul sistema imprese*, Roma, 2015, 29.

¹³ MANNA, *loc. ult. cit.*

¹⁴ Cass., Sez. II, 11 giugno 2007, N.22771, ricorrente: I.P., in *Studium Juris*, 1998, 433.

lesive, ovverosia volte a ostacolare la provenienza dei valori.

Tutte le condotte che abbiano ad oggetto «denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo», senza però impedire la ricostruzione del *paper trail* che conduce all'origine delittuosa del bene, non saranno quindi suscettibili di essere punite *ex art. 648-bis*; i comportamenti previsti dal reato in questione vengono quindi unificati da questo fine.

La *reductio ad unum* della fattispecie sta nel fatto che questa punisce una serie di condotte che hanno come finalità la dissimulazione dell'origine delittuosa dell'oggetto materiale del riciclaggio. Questo non è certo sufficiente, secondo la dottrina¹⁵, a rendere la norma in questione del tutto immune da censure di incostituzionalità, in particolare per quanto concerne la determinatezza della fattispecie, ma costituisce un argine, seppur debole, alla sua eccessiva dilatazione.

4. Come già accennato, il reato di riciclaggio si configura grazie a due presupposti: da una parte, l'assenza di concorso nel reato e, dall'altra, l'esistenza di un reato presupposto, dal quale provengano «denaro, beni, o altre utilità» che ne costituiscono l'oggetto materiale¹⁶. Ai fini che qui interessano, è questo secondo elemento ad essere particolarmente rilevante: la sentenza in commento, infatti, delinea la necessità di una seppur minima possibilità di poter configurare l'esistenza di un reato presupposto, ai fini di poter disporre il sequestro probatorio su beni oggetto di (sospetto) riciclaggio.

Innanzitutto, è necessario puntualizzare la nozione di «provenienti da delitto» utilizzata dal legislatore¹⁷. Il problema principale riguarda sempre la genericità della locuzione in esame: infatti, ricondurre la nozione di «provenienza» a quella, decisamente più ampia, di pertinenza, che viene in rilievo per ciò che riguarda le misure di sequestro preventivo o probatorio, sarebbe inaccettabile¹⁸. Per il sequestro, infatti, la pertinenza è sufficiente, vista la sua funzione di ausilio alla ricerca della prova, mentre il riciclaggio, comporta un onere probatorio più gravoso, che mal si concilia con la semplice pertinenza¹⁹.

Qui ci troviamo a dover fare una precisazione. Si è prima affermato come le posizioni della giurisprudenza in tema di sequestro preventivo siano tali da

¹⁵ Cfr. BERSANI, *Il reato di riciclaggio tra nuovi provvedimenti legislativi e criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1993, 71.

¹⁶ In argomento si rimanda a RAZZANTE, *L'autoriciclaggio e i rapporti con i reati presupposto*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2014, n. 4, 19.

¹⁷ RAZZANTE, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Torino, 2011, 88 ss.

¹⁸ RAZZANTE, *Antiriciclaggio tra doveri e notitia criminis*, in *Giur. it.*, 2013, 2132.

¹⁹ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit.

evitare che si anticipi troppo la soglia di punibilità del reato; a nostro parere, si può affermare che la tesi della giurisprudenza sia pienamente accettabile per quello che riguarda l'applicabilità del sequestro e che, per questo, essa delinei un *quantum* minimo di interconnessione tra il reato presupposto e il riciclaggio, del quale bisogna tenere conto in sede di determinazione dell'onere probatorio connesso al reato stesso. Il carattere di strumentalità del sequestro²⁰ lo rende tale da fornire un elemento di paragone, per ciò che riguarda il piano probatorio, con l'accertamento del reato: il *fumus* necessario all'applicazione della prima, insomma, costituisce un metro per determinare il *minimum* di consistenza che deve avere l'impianto probatorio del reato stesso, atteso che questo non può essere coincidente con quello del *fumus* stesso e deve esserne, per definizione, superiore.

Da questo punto di vista, la sentenza in commento pone un principio preciso: se il possesso, giustificato, di ingenti somme di denaro, slegato da qualsiasi apparenza di provenienza delittuosa, non è sufficiente neppure a disporre il sequestro probatorio dei beni, a maggior ragione non avrà un peso tale da poter fornire la prova della sussistenza di una condotta ascrivibile a quelle considerate nell'art. 648-*bis*.

La nozione di provenienza²¹, quindi, non potrà mai coincidere con quella di pertinenza.

Quanto detto non significa che il riferimento ad essa implichi la necessità di un legame più intenso della pertinenza stessa per disporre il sequestro: detto legame sarà invece necessario qualora si voglia accertare giudizialmente la sussistenza della fattispecie di riciclaggio. L'intensità del legame di provenienza, comunque, non si spinge a rendere necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto: se fino al 1993 detto accertamento era imprescindibile, perlomeno sotto il profilo oggettivo (poteva cioè ammettersi che rimanesse ignoto l'autore del reato, ma non che non fosse certo che i beni oggetto di

²⁰ Per maggiori approfondimenti si rinvia, fra gli altri, a ESPOSITO, VALLONE, *Le confische antimafia e le indagini patrimoniali*, in *Corruzione, Riciclaggio e Mafia. La prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico*, a cura di Razzante, Roma, 2015, 265 ss.; FURNICITI, FRUSTAGLI, *Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell'Unione Europea*, Padova, 2016, 9 ss.; MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, 3° ed., Padova, 2015, 709; MANES, *La confisca "punitiva" tra Corte Costituzionale e CEDU: sipario sulla "truffa delle etichette"*, in *Cass. pen.*, 2011, 76 ss.; MAUGERI *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, Milano, 2008.

²¹ Sulla nozione di "provenienza", tra gli altri, si veda MANZINI, NUVOLONE, PISAPIA, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1984, 1019; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2016, 360; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, Parte Speciale*, Bologna, 2014, 226. Per una visione suggestiva del concetto di "provenienza", si veda il saggio del compianto CERQUA, *I soggetti attivi e l'oggetto materiale del delitto di riciclaggio*, in *Dir. e prat. soc.*, 2009, f. 4., 35.

riciclaggio non provenissero da uno dei delitti presupposto tipizzati dalla norma precedente), nella formulazione attuale è solo necessario che ci sia prova logica che i beni oggetto del reato siano di provenienza delittuosa²².

Sul punto viene nuovamente in rilievo la sentenza in commento: il riferimento della Corte alla circostanza che «non sia stata verificata l'esistenza di un delitto presupposto, od anche solo l'esistenza di relazioni tra il ricorrente ed ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali era derivato quel denaro, o l'avvenuto compimento di operazioni di natura illecita a qualsiasi titolo (...) del tutto arbitrario si prospetta profilare un'ipotesi di riciclaggio», è importante proprio per avallare quanto stiamo affermando. Questa breve elencazione di esempi che la S.C. ha inserito nella sentenza, infatti, fornisce un'idea dell'intensità di quella che dovrebbe essere la “prova logica” della pertinenza delle cose al reato, atteso che questa non è sufficiente per la prova dello stesso, ma basta per disporre misure di sequestro.

La Cassazione sembrerebbe delineare una casistica di elementi dotati o meno dell'idoneità a costituire la già citata “prova logica” del riciclaggio: se aver verificato l'esistenza del delitto presupposto è infatti, come già detto, sufficiente a integrare il requisito della provenienza delittuosa richiesto dall'art. 648-*bis*, infatti, le altre ipotesi non parrebbero in grado di assolvere allo stesso ruolo, eccezion fatta per “la precedente commissione di fatti di reato dai quali era derivato quel denaro”. Quest'ultima ipotesi, infatti, sembra riferirsi alla provenienza c.d. “mediata” da delitto: già con riferimento alla precedente formulazione della norma che, è bene sottolineare, non includeva lo stesso ampio ventaglio di reati presupposto, essendo legata a una serie di delitti tassativamente elencati, la Cassazione medesima aveva stabilito che non fosse necessario che ci fosse una provenienza delittuosa diretta o immediata, ma che fosse sufficiente la circostanza che i beni provenissero anche solo mediatamente dai delitti elencati nella norma, purché l'agente ne fosse consapevole²³.

Se questa conclusione era valida in un caso nel quale la fattispecie era formulata in modo restrittivo, e cioè legato al tassativo elenco di reati presente nella disposizione normativa, non si vede perché questa concezione non possa essere considerata a maggior ragione valida per la nuova disposizione, la quale è di ben più ampia applicazione.

Il punto d'arrivo è, quindi, che l'oggetto materiale del riciclaggio integra il re-

²² AMATO, *Il riciclaggio del denaro “sporco”. La repressione penale dei profitti delle attività illecite*, loc. cit.

²³ Cass., Sez. II, 7 gennaio 2011, n.546, ricorrente: B.M.M., in *Cass. pen.*, 2011, 1388.

quisito della provenienza delittuosa anche qualora i beni abbiano già subito diversi “passaggi di mano”, purché l'autore del reato di cui all'art. 648-*bis* sia consapevole della loro originaria derivazione delittuosa.

I giudici di legittimità hanno confermato questa interpretazione, statuendo che «la scienza dell'agente circa la provenienza dei beni da determinati delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste qualora gli indizi in proposito sia così gravi e univoci da autorizzare la logica conclusione della certezza che i beni siano di provenienza delittuosa specifica, anche mediata»²⁴.

5. Nelle prime pagine di questa nota, si è affermato che la sentenza in commento si inserisce in un filone giurisprudenziale volto alla ricerca di un'interpretazione intermedia rispetto al *quantum* di consistenza della possibilità di configurazione del reato presupposto, fra una concezione che ne pretende l'accertamento giudiziale e un'altra che ritiene sufficiente la presunzione. Si è poi detto di come questa tendenza interpretativa risolva il problema seguendo un criterio di “prova logica” del reato presupposto così da evitare sia la quasi esautorazione della sfera di operatività dell'art. 648-*bis*, che la nascita di una presunzione a totale svantaggio dell'imputato²⁵.

Detta impostazione logica, come accennato, sembra seguita dalla Corte nella sentenza in commento, seppure in ambito di sequestro preventivo e quindi di soddisfazione di un onere probatorio meno intenso di quello necessario alla prova del reato.

Tuttavia, la sentenza annotata attiene a un caso ben specifico, cioè il trasporto di valuta contante a mezzo corrieri. Questo metodo è di norma utilizzato per valori in quantità non molto elevate e presenta rischi di intercettazione al momento del transito della frontiera: è una situazione molto simile a quella verificata nel caso *de quo*, nel quale, si ricorda, una grossa quantità di denaro contante è stata portata in Italia attraverso il valico di Brogeda. Tuttavia, la Cassazione fa opportunamente notare come, nonostante all'apparenza possa sembrare un caso “classico” di riciclaggio, non ci siano gli elementi necessari per collegare il denaro ad un precedente fatto illecito e, inoltre, come la giustificazione data per il trasporto di detta quantità fosse abbastanza attendibile da rendere ingiustificabile il sequestro della valuta.

Il riferimento a quest'ultima circostanza consente di rilevare la particolare importanza che essa riveste nel ragionamento degli ermellini: l'utilizzo di essa come elemento di supporto all'argomentazione è ulteriore conferma

²⁴ Cass., Sez. VI, sent. 6 aprile 1995, n.9090, ricorrenti: L.P.,P.G.,M.A.,A.C., in *Giust. pen.*, 1996, 317.

²⁵ RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, cit.

dell'inidoneità delle circostanze di fatto a soddisfare anche il requisito minimo del *fumus commissi delicti* necessario per l'applicazione del sequestro, mentre, da sola, la circostanza che non ci sia prova logica del reato presupposto sarebbe sì idonea ad escludere la sussistenza del reato vero e proprio su un piano di accertamento giudiziale del riciclaggio, ma potrebbe essere smentita da ulteriori indagini cui il sequestro sarebbe prodromico.

In altre parole, il *fumus commissi delicti*, nella circostanza concreta, viene dissolto dalla contemporanea sussistenza di due circostanze di fatto: da una parte, l'assenza di qualsiasi legame tra il denaro e un delitto presupposto; dall'altra, una plausibile giustificazione al possesso di detta ingente quantità di denaro da parte dell'indagato. La presenza congiunta di entrambe è tale, secondo la Corte, da non rendere necessaria nemmeno la misura di sequestro strumentale alla ricerca della prova del reato e allo svolgimento di ulteriori indagini che potrebbero fugare i dubbi circa l'esistenza di legami tra il denaro in questione e un delitto presupposto.

Nelle parole della Cassazione, quindi, la possibilità di configurare un reato di riciclaggio sarebbe, nel nostro caso, "totalmente frutto di un'ipotesi astratta, basata esclusivamente sulla quantità del contante".

È possibile dedurre da ciò, e da quanto già sostenuto, che detta quantità non sia affatto rilevante ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio: nemmeno il possesso di un quantitativo molto alto di denaro (le somme sequestrate ammontano ad un totale di 877.441,64 euro) può giustificare neppure un sospetto di trovarsi di fronte alla fattispecie di riciclaggio, anche se accompagnato da una ragionevole motivazione.

Questa sentenza conferma la ricerca di una posizione giurisprudenziale in grado di garantire l'esigenza di non gravare il sospetto di presunzioni di eccessivo peso: se fosse possibile sequestrare a fini probatori somme di denaro, il cui possesso sia adeguatamente giustificato, solo perché particolarmente ingenti (e rispondenti ad una, secondo noi, errata profilatura di indici di sospetto), si verrebbero a creare diversi problemi.

Innanzitutto, la definizione di "somma ingente" in questo senso andrebbe a dipendere completamente dall'apprezzamento del Pubblico Ministero, con eccessivo sacrificio della certezza del diritto; in secondo luogo, questo causerebbe un eccessivo ampliamento dell'operatività della fattispecie in questione almeno per ciò che riguarda un sequestro probatorio. Anche se fosse stata ben definita, infatti, la nozione di "quantitativo ingente di denaro", ciò costituirebbe comunque un limite insufficiente a garantire il cittadino da un'applicazione indiscriminata e illegittima del sequestro.

Se il mero possesso, giustificato, di detta somma, fosse sufficiente - lo si ripe-

te - a far rilevare un sospetto reato di riciclaggio, si rischierebbe di esporre eccessivamente il cittadino all'arbitrio del Pubblico Ministero, che potrebbe disporre il sequestro probatorio in questione su basi che, a nostro avviso, non hanno un rilievo tale, né secondo diritto, né secondo buon senso, da giustificare l'applicazione di un provvedimento di questo genere.

La sentenza, quindi, segna un punto importante nello sviluppo della giurisprudenza in tema di riciclaggio, che si incanala in posizioni più garantiste per il cittadino.

Troppo spesso, infatti (e come più volte affermato da chi scrive), la detenzione e, vieppiù, la spendita di contante vengono ritenute, con una pericolosa presunzione (che appare) *iuris et de iure*, integrative di fattispecie di delitto, riciclaggio o diverso che sia.

Opportuna l'attenzione, meno convinta - secondo noi - l'interpretazione.

RANIERI RAZZANTE